



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROCEDURA APERTA CON GARA TELEMATICA

ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CARLENTINI

CIG: 8596540938

DISCIPLINARE DI GARA

Pubblicazione per estratto sulla GURS Parte II e III n. 03 del 22.01.2021

Ai fini del presente bando si intende:

- per **“Codice”** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- per **“Regolamento”** il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 (per le parti ancora vigenti)
- per **“Piattaforma”** la piattaforma telematica della DigitalPa utilizzata dal Comune di Carlentini per l'espletamento di tutte le procedure di gara. <https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>



1. STAZIONE APPALTANTE - MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

1.1 STAZIONE APPALTANTE E INDICAZIONE DEL R.U.P.:

COMUNE DI CARLENTINI – AREA III LL.PP.

Via Cap Morelli n. 6 – 96013 CARLENTINI (SR) P.IVA 00192920890 Telefax 095/7858253

PEC: lavoripubblici@pec.comune.carlentini.sr.it MAIL: lavoripubb@comune.carlentini.sr.it

URL: <http://www.comune.carlentini.sr.it>

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Santi Di Stefano,
Responsabile Servizio 4 - AREA I – Affari Generali tel. 095/7858255

PEC: lavoripubblici@pec.comune.carlentini.sr.it

1.2 UFFICIO DEPUTATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

La struttura del Comune di Carlentini cui viene delegata l'indizione della presente procedura è :

UFFICIO GARE E APPALTI – Comune di Carlentini

Sede Via Cap. Morelli n. 6 – 96013 CARLENTINI Telefax 095/7858253

PEC: ufficio.appalti@pec.comune.carlentini.sr.it MAIL: appalti@comune.carlentini.sr.it

URL: <https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente in forma telematica- codice ID. n.109

Restano in capo al R.U.P della Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti in sede di gara nonché, la verifica delle dichiarazioni previste dal comma 10 dell'art. 95 del Codice.

Il contratto sarà stipulato dall'Ufficio Contratti del Comune di Carlentini al quale fanno capo i conseguenti diritti, obblighi e responsabilità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. Bando di gara
- 2. Disciplinare di gara;
- 3. Allegato "A" - Istanza di partecipazione concorrente singolo - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
Allegato "A1" - RTI – Istanza di partecipazione - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 4. Allegato "B" - Protocollo di legalità — (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 5. Allegato "C" - Patto di integrità - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 6. Allegato "D" - Dichiarazioni integrative - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 7. Allegato "E" - Dichiarazioni per i soggetti di cui all'art. 80 c.3 del codice - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 8. Allegato "F" - DGUE Editabile - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 9. Allegato "G" – Presa visione dei luoghi con allegato attestato di sopralluogo - (doc. Amm. – Busta telem. "A")
- 10. Allegato "H" - Modello Offerta economica - (doc. Economica. – Busta telem. "C")
- 11. Relazione Tecnica Illustrativa
- 12. Capitolato d'Oneri
- 13. DUVRI
- 14. Schema di Convenzione approvato con Delibera di C.C. n. 35/2020
- 15. DIR n. 709/2020 - Determina a Contrarre



La documentazione di gara è disponibile;

- sul sito internet: <http://www.comune.carlentini.sr.it> sez. GARE E APPALTI di collegamento con la piattaforma telematica,
- piattaforma telematica del Comune di Carlentini: URL: <http://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per tramite la piattaforma telematica del Comune di Carlentini, attraverso l'area messaggistica dedicata alla procedura di gara, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o a mezzo mail o a mezzo pec .

Per i quesiti di interesse generale sarà pubblicata, in forma anonima, apposita *faq* sulla piattaforma telematica prima della presentazione dell'offerta. Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell'offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella documentazione di gara prodotta, **un corretto indirizzo PEC** da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al citato articolo.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente "*Disciplinare*", tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, durante la procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma, nella apposita sezione "*Comunicazioni*" dedicata alla presente procedura.

È responsabilità dell'O.E. verificare il corretto inserimento del proprio indirizzo PEC nella Piattaforma al momento della registrazione, poichè in caso di una sua errata trascrizione la S.A. non assumerà alcuna responsabilità ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; si declina sin d'ora ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE – SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

CPV principale : 92320000-0 - Servizi di gestione di infrastrutture artistiche.
Codice NUTS ITG 19



La presente concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione della struttura di proprietà comunale denominata "Teatro Comunale", annessa al Centro Polivalente, sito in via Battaglia, nonché della programmazione e gestione della relativa attività artistica, teatrale, musicale, culturale in genere (presentazione di libri, convegni, mostre ecc.)...

3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Per la tipologia dell'appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016; l'oggetto della concessione è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste al Concessionario, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione a contrarre di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE – IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore stimato della concessione ai fini di cui all'art.35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. calcolato, ai sensi dell'art. 167 dello stesso D.Lgs., tenendo conto dei presunti ricavi annui totali della gestione per tutto il periodo contrattuale di anni 5 (cinque) e dell'eventuale periodo di anni 2 (due) di proroga, ammonta complessivamente ad € 210.000,00, come da tabella sotto riportata:

Ricavi annui ottenuti da tariffe, noleggio teatro, introiti, sponsor,	Canone Annuo	Valore annuo della concessione	Valore della concessione (durata originale 5 anni più 2 di possibile rinnovo)
20.000,00	10.000,00	30.000,00	210.000,00

Il valore contrattuale invece sarà dato dall'importo del Canone Annuo da corrispondere al Comune che il Concessionario offrirà in sede di gara, determinato in fase progettuale in €. 10.000,00, e che per tutta la durata dei 5 anni prevista per la Concessione ammonta quindi ad €. 50.000,00 oltre IVA.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVI

La durata prevista per la presente concessione è di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione, con possibilità di proroga di ulteriori anni due alle stesse condizioni di cui al presente capitolato, a semplice richiesta da parte del Concessionario, da inoltrare all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, gli operatori economici - associazioni teatrali, culturali e musicali che perseguono quale scopo sociale finalità culturali, formative, ricreative, organizzazione ed esecuzione di programmi teatrali, gestione e/o locazione di teatri o locali adibiti a pubblico spettacolo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f).



È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. ► In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI .



ART. 7 - REQUISITI GENERALI E - CAUSE DI ESCLUSIONE

7.1 **Non è ammessa la partecipazione** alla gara di concorrenti per i quali sussistono/ste:

- ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ▶ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- ▶ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-fer, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

7.2 **PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – “ALLEGATO A”**

- ▶ La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'affidamento della presente concessione le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente “Disciplinare” le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla sottoscrizione della convenzione, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.
- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..



- La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" secondo lo schema di cui all'Allegato "A", potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; ► costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. La dichiarazione di cui all'Allegato "A", deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

7.3 PATTO DI INTEGRITÀ – "ALLEGATO B"

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando, il "Patto di Integrità", predisposto dall'A.C. e approvato con Delibera G.M. n.55 del 14/05/2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, da sottoscrivere secondo il modello di dichiarazione "Allegato B".

- La mancata produzione dell'accettazione del "Patto di Integrità" da sottoscrivere secondo lo schema di cui all'Allegato "B", potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; ► costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

ART. 8 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- A) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- A) **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari utili (2017-2018-2019) di **€ 210.000,00** IVA esclusa dimostrabile con i bilanci relativi agli anni di riferimento;
- B) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n.3 (tre) esercizi finanziari utili (2017-2018-2019) di **€ 90.000,00** IVA esclusa;
- C) numero 1 referenza bancarie specificatamente per attività oggetto dell'appalto;

"Si precisa che relativamente ai punti A) e B) del presente punto 8.2, come esercizio utile non viene preso in considerazione l'esercizio finanziario 2020 in quanto a seguito delle conseguenze dovute all'emergenza pandemica del COVID-19, le attività oggetto del presente bando sono state sospese con D.M. per la quasi interezza dell'anno 2020."



8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- A) avere gestito per almeno cinque (5) anni in maniera continuativa una struttura teatrale con una capienza non inferiore a 500 posti a sedere, dimostrabile tramite documenti contrattuali o di affidamento;
- B) avere organizzato per almeno cinque (5) anni continuativi una stagione teatrale, con almeno 9 rappresentazioni per la maggior parte a caratura nazionale, dimostrabile con documentazione certa;

ART. 9 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti:

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al deve essere posseduto da:

- a. Rispettivamente per la componente di qualificazione da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. Rispettivamente per la componente di qualificazione da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e art. 48, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie o scorporabili.



Ai sensi dell'art. 48 commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto **mandatario. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.**

N.B. I requisiti generali e speciali richiesti nel presente "Disciplinare", dovranno essere mantenuti dai concorrenti fino alla conclusione della procedura di gara, mentre per il solo aggiudicatario fino alla fine dell'esecuzione dei lavori.

9.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato relativo alla rispettiva componente di qualificazione deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- I requisiti richiesti per la rispettiva componente di qualificazione , devono essere posseduti:
 - a.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e 46, comma 1 lettera f) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 10 - AVVALIMENTO

- 10.1** Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti ai punti 8.2 e 8.3 *del* presente disciplinare di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 10.2** **Non è consentito l'avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quale iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi.
- 10.3** Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione esatta dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 10.4** Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 10.5** È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 10.6** Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 10.7** L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
- 10.8** ► Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi



obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

- 10.9** Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria solo nei seguenti nel caso in cui si tratti di motivi legati ai requisiti tecnici. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 10.10** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- 10.11** La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 11 - SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere o subappaltare in tutto o in parte il contratto relativo alla concessione oggetto del presente appalto

ART. 12 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari ad € 2.100,00** (1% del valore dell'appalto così come modificato dall'art. 1 comma 4 del D.L. n. 76/2000), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.



La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di CARLENTINI codice IT16 O 02008 84670 000300681459 causale: garanzia provvisoria gara "**Affidamento in Concessione del servizio di gestione del TEATRO COMUNALE DI CARLENTINI**" **CIG: 8596540938** -
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per *almeno 180 gg* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;



7) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la Società Fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

N.B.

La polizza Fidejussoria deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal garante, pertanto il documento trasmesso dovrà essere presentato alternativamente in una delle sottoelencate modalità:

- a) Sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;***
- b) In copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In questo caso, la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da un pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da un notaio o da un pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).***

■ È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, **solo a condizione che siano stati già costituiti**



prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

■ È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

► **Non è sanabile** - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 – PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il sopralluogo dei locali del Teatro Comunale oggetto della concessione è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

► La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata al Responsabile Unico del Procedimento tramite la Piattaforma Telematica e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente recapito telefonico indirizzo pec, nominato e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata a mezzo PEC entro le **ore 23 del giorno 15.02.2021** al seguente indirizzo PEC: lavoripubblici@pec.comune.carlentini.sr.it

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti sempre a mezzo PEC.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale o procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia un attestato di avvenuto sopralluogo da allegare alla dichiarazione redatta secondo il modello "Allegato G" predisposto dalla S.A. e da inserire nella busta telematica "A".

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui all'art. 6 del presente disciplinare lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

■ La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, purché il sopralluogo abbia avuto svolgimento nei tempi e con le modalità riportate nel presente articolo.



ART. 14 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del "Decreto Rilancio" n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21) per la partecipazione alla presente procedura non è previsto il pagamento del contributo.

ART. 15 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

15.1 L'intero procedimento di gara è telematico. I concorrenti, che intendono partecipare, dovranno previa registrazione al portale della Piattaforma telematica, produrre tutta la documentazione richiesta inserendola nelle apposite sezioni create per la presente procedura. L'accesso al portale telematico potrà essere effettuato dal sito istituzionale dell'Ente URL: <https://www.comune.carlentini.sr.it/> cliccando nella sezione "Gare e Appalti", oppure direttamente dall'indirizzo URL: <https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>;

► diversamente **non è ammesso il recapito di alcun atto o documento pena l'esclusione dalla gara**.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara dovrà pervenire entro il termine perentorio del:

giorno 27 (ventisette) Febbraio 2021 ore 23:59

15.2 I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

15.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli Allegati prodotti, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore nonché corredate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (*per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti*), inoltre:

- a) dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice preferibilmente su modello predisposto dalla S.A., con la sottoscrizione del dichiarante mediante apposizione di firma digitale da parte dello stesso;
- b) qualora un componente dell'impresa partecipante, obbligato a rendere dichiarazioni sostitutive, **non fosse in possesso della firma digitale, le stesse potranno essere rese in nome e per conto del soggetto/i interessato/i**, per quanto di propria conoscenza, **dallo stesso rappresentante legale dell'impresa partecipante, e solo in tal caso** potranno essere firmate digitalmente da quest'ultimo.
- c) Potranno essere sottoscritte e firmate digitalmente anche dai procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; **il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1, 2 e 5 lett. l) dell'art. 80 del Codice.**
- d) Dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;



- e) Dovranno essere rese in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, dovranno essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- f) Potranno essere prodotte in copia conforme firmate digitalmente, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 cui verrà allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (*per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti*).

15.4 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni in più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono registrarsi e caricare nella piattaforma telematica, entro il termine perentorio previsto nella presente lettera-invito, un'Offerta così composta:

- **BUSTA TELEMATICA "A" - "Documentazione amministrativa"**
- **BUSTA TELEMATICA "B" - "Offerta Tecnica"**
- **BUSTA TELEMATICA "C" - "Offerta Economica"**

► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e/o dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa, **costituisce causa di esclusione.**

► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

► L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, a far data dal termine indicato per la presentazione dell'offerta, per 180 giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di riconfermarne la validità fino alla data richiesta da quest'ultima, mediante la produzione di apposita documentazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.



L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione, la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ► il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se, i citati elementi, erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

► In caso di inutile decorso del termine perentorio fissato, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica “A” "**Documentazione amministrativa**" dovranno essere inseriti nelle rispettive sezioni all'uopo predisposte i seguenti documenti firmati digitalmente:

17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla S.A, in carta semplice con intestazione dell'impresa concorrente, andrà caricata nella sezione dedicata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante ed in quest'ultimo caso vedasi l'art. 15.3 lett. c del presente disciplinare.



Nella domanda di partecipazione, **Allegato –istanza di partecipazione**, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. ***Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica***, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. ***Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica***, ai sensi dell'art.3, comma 4-*quater*, del d.l.10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. ***Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria***, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) Eventuale copia conforme all'originale della procura oppure, ***nel solo caso*** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE esclusivamente sul modello editabile** predisposto dalla S.A. sulla base dello schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato, **e lo firma digitalmente**.



Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative all'affidamento della concessione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Compilazione della sezione D (subappalto) - OMISSIS

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 6 del presente "Disciplinare" (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE è obbligato a rendere anche le dichiarazioni integrative riportate nel modello predisposto dalla S.A. (dichiarazioni riportate nell'Allegato "D") in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter nonché dell' art. 80 comma 1 lett. b-bis) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D – OMISSIS

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati - OMISSIS



Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso al subappalto qualificante, anche dall'impresa indicata come subappaltatrice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, possibilmente sulla base dei modelli predisposti dalla S.A., con le quali **DICHIARA:**

1. **Di non incorrere nelle cause di esclusione** di cui all'art. 80 c. 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. f-bis) ed f-ter del Codice, (rif. Allegato D);
2. **Che vi sono stati o meno soggetti cessati dalla carica** nell'anno antecedente alla data di indizione della presente procedura, all'interno dell'impresa partecipante e se del caso ne dichiara i dati identificativi.(rif. Allegato D);
3. **Che i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, (rif. Allegato D);
4. **I seguenti dati:** domicilio fiscale, codice fiscale partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, dichiara inoltre l'indirizzo mail e l'indirizzo PEC (rif. Allegato D);
5. **Di autorizzare o meno la stazione appaltante**, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla consultazione (rif. Allegato D);
6. **Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**, che in caso di aggiudicazione, provvederà secondo il combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010 ad indicare un numero di conto corrente da utilizzare per tutti i movimenti relativi all'appalto in oggetto (rif. Allegato D) ;
7. **Per i soli gli operatori economici ammessi al concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 (rif. Allegato D), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente ed inoltre di non partecipare alla consultazione quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 26 (rif. Allegato D);



8. **Per i soli gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
Di impegnarsi uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (*rif. Allegato D*) ;
16. **Essere informato**, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono resa (*rif. Allegato D*).
17. **Avere eseguito un sopralluono nell'immobile** oggetto della presente concessione (*rif. Allegato G*);
18. **Avere** preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione del servizio (*rif. Allegato G*);
19. **Accettare** senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione approvato con Delibera del C.C. n. 35 del 30.10.2020, nel capitolato d'oneri (*rif. Allegato G*);
20. **Avere** nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla gestione del servizio di concessione, nonché sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata (*rif. Allegato G*);
21. **Avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione della concessione, nonché della pronta disponibilità e/o reperibilità di attrezzature adeguate alla messa in funzione della struttura teatrale in funzione della tipologia di servizio oggetto della concessione** (*rif. Allegato G*);

17.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente dovrà allegare inoltre nella busta "A":

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
 - in caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, il PASSOE deve essere cumulativo riportante anche le indicazioni delle imprese ausiliarie
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, il PASSOE deve essere cumulativo riportante le indicazioni di tutte le imprese raggruppate;
2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice reso secondo le modalità indicate all'art.12 del presente disciplinare;
3. Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante
4. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

17.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 0.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante



l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

ART. 18 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B” – OFFERTA TECNICA

- La busta “B” – **Offerta Tecnica**”, facendo riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 21, **a pena di esclusione** dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) una relazione illustrativa sul programma culturale che il concorrente propone all'A.C., tenendo presente l'obbligo minimo, stabilito dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri, che impone al concessionario di organizzare, per ogni anno della durata della concessione, una stagione teatrale con almeno 9 spettacoli di rilevanza nazionale, almeno 1 di rilevanza regionale o locale, e almeno altri 2 eventi culturali, musicali e di spettacolo in genere;
 - b) una relazione esplicativa sulle modalità che il concorrente intende adottare relativamente alla promozione e marketing della struttura e delle attività che all'interno di essa intende svolgere.
 - c) una relazione contenente la proposta tecnico-organizzativa che illustra la modalità di esecuzione del servizio di gestione oggetto della concessione.
 - d) una relazione contenente le proposte riguardanti i miglioramenti tecnici e strutturali che il concorrente intende apportare alla struttura esistente, necessari per il funzionamento della stessa, con gli allegati richiesti al relativo punto dell'art. 21 lett. H;

Inoltre, sempre facendo riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 21, a discrezione del concorrente, e quindi non a pena esclusione dalla procedura lo stesso concorrente potrà allegare all'interno della stessa busta “B” i seguenti allegati integrativi:

- e) L'eventuale designazione del Direttore Artistico, con allegato il suo curriculum vitae;
- f) Eventuali accordi di partenariato e collaborazioni



- g) Una relazione sulle eventuali attività di formazione che il concorrente intende organizzare annualmente all'interno della struttura teatrale

Tutti gli allegati dell'offerta tecnica devvono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, tutti gli allegati dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 17.1.

ART. 19 – CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta Offerta economica” contiene, ► **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello *redatto dalla stazione appaltante* allegato al presente disciplinare di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'importo dell'offerta a rialzo rispetto al canone annuo di € 10.000,00 posto a base di gara, espresso in euro in cifre e lettere, che il concorrente offre di corrispondere al Comune di Carlentini, secondo le modalità di cui all'art. 11 del Capitolato d'oneri.;
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 17.1 del presente disciplinare.

ART. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

20.1 La gara verrà aggiudicata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel disciplinare di gara. Le offerte saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata secondo le modalità riportate al successivo *Art. 24* del presente disciplinare.

Fatta salva la facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai soggetti concorrenti tutti i chiarimenti ritenuti utili per l'assunzione delle proprie determinazioni, essa avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta.

Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito come segue:

- Elementi qualitativi della proposta: (Offerta Tecnico-Qualitativa) **max punti 90**;
- Elementi economici della proposta: (Offerta Economica) **max punti 10**,

Il Punteggio Totale è dato da $P_{tot} = P_t + P_e$

dove

P_t = punteggio complessivo riparametrato attribuito agli elementi tecnico-qualitativi della proposta;

P_e = punteggio complessivo riparametrato attribuito all'offerta economica della proposta.

20.2 Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri discrezionali dell'offerta tecnico-qualitativa, la Commissione Giudicatrice assegnerà ad ogni singolo concorrente, in maniera collegiale, un



coefficiente per ogni criterio variabile da 0 a 1, secondo la seguente **tabella Q**:

Tabella Q

nel caso in cui l'elemento sia valutato "Non Trattato"	0,00
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Appena valutabile"	0,10
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Molto Scarso"	0,20
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Scarso"	0,30
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Carente"	0,40
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Mediocre"	0,50
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Sufficiente"	0,60
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Discreto"	0,70
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Buono"	0,80
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Ottimo"	0,90
nel caso in cui l'elemento sia valutato "Eccellente"	1,00

In ogni criterio discrezionale, i coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti, verranno riparametrati al punteggio massimo attribuito allo stesso criterio in esame secondo la seguente formula:

$$P_i = Q_i / Q_m \times P_{mc}$$

dove:

P_i = Punteggio ottenuto dal concorrente *i*-esimo per il criterio discrezionale in esame

Q_i = Coefficiente della Tabella Q attribuito al concorrente *i*-esimo per il criterio in esame

Q_m = Coefficiente più alto della Tabella Q attribuito ad un concorrente

P_{mc} = Punteggio massimo stabilito per il criterio discrezionali in esame

20.3 ► Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice, **viene fissata una soglia di sbarramento al punteggio tecnico pari a punti 63** e pertanto non saranno ammessi, alla fase di apertura delle offerte economiche, i concorrenti che non avranno conseguito tale minimo punteggio di valutazione.

Detto punteggio sarà considerato dopo la riparametrazione per singolo criterio di valutazione dell'offerta tecnica, e prima della riparametrazione di cui al successivo art. 21.15 del presente disciplinare.

ART. 21 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica, così come riportato nella determina a contrarre, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata **con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito, secondo la tabella Q di cui all'art. 21.1 del presente disciplinare, in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata **con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi"**, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata **con la lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica



	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX		
		Criteria Discrezionali (D)	Criteria Quantitativi (Q)	Criteria Tabella (T)
A	PROGETTO CULTURALE	32		
B	PREVENTIVA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO			5
C	PROGETTO DI PROMOZIONE E MARKETING	8		
D	MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	10		
E	ACCORDI, PARTENARIATI E COLLABORAZIONI			8
F	ORGANIZZAZIONE DI EVENTI AGGIUNTIVI		3	
G	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE		4	
H	MIGLIORAMENTI TECNICI E STRUTTURALI	10	10	
		TOTALI 90		

Il punteggio relativo ai superiori criteri dell'offerta tecnica qualitativa sarà attribuito come segue:

A - PROGETTO CULTURALE :

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio discrezionale (D) è di max 32 punti.

Sarà oggetto di valutazione la qualità del programma culturale di massima illustrato, che la società proponente dovrà descrivere con particolare cura. Si terrà soprattutto in considerazione il numero di spettacoli teatrali di caratura nazionale che verranno inseriti in ogni programma e la qualità artistica degli stessi, la possibilità di produrre spettacoli in proprio o in collaborazione con altri produttori.

La programmazione artistica e produttiva verrà valutata in termini qualitativi, tenendo conto della capacità del soggetto proponente di offrire un'ampia e diversificata gamma di fruizione culturale

B - PREVENTIVA DESIGNAZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO:

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio tabellare (T) è di max 5 PUNTI.

Sarà valutata la presenza all'interno della Società/Associazione concorrente, o la designazione di un Direttore Artistico esterno alla stessa, con comprovata esperienza nel campo della programmazione di stagioni teatrali di caratura nazionale per almeno cinque anni consecutivi. L'esperienza sarà valutata attraverso il *curriculum vitae* del Direttore Artistico che il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica.

- a) ***verrà attribuito il punteggio di 5 punti*** in caso di Direttore Artistico presente all'interno della Società/Associazione concorrente;
- b) ***verrà attribuito il punteggio di 2 punti*** in caso di Direttore Artistico designato, in quanto esterno alla Società/Associazione concorrente.
- c) ***verrà attribuito il punteggio di 0 punti*** in caso di NON designazione del Direttore Artistico;



C - PROGETTO DI PROMOZIONE E MARKETING :

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio discrezionale (D) è di max 8 punti.

Saranno oggetto di valutazione la qualità del programma relativo alle strategie di comunicazione, promozione e marketing anche con la pubblicizzazione del nome della Città di Carlentini, la molteplicità degli strumenti adottati e la loro interconnessione, l'adozione di iniziative finalizzate a segmenti di pubblico normalmente estranei al circuito culturale, le strategie per la fidelizzazione e quelle per l'ampliamento del pubblico.

D - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO :

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio discrezionale (D) è di max 10 punti.

Sarà oggetto di valutazione la relazione sulle modalità di gestione amministrativa, tecnico-organizzativa e del funzionamento delle strutture ed attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio.

E - ACCORDI, PARTENARIATI E COLLABORAZIONI:

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio tabellare (T) è di max 8 PUNTI.

Saranno conteggiati gli accordi, i partenariati e le collaborazioni tra il concorrente, e altri soggetti pubblici o privati relativi alla produzione, programmazione e distribuzione di spettacoli teatrali, all'interno della rete nazionale.

- ***verrà attribuito il punteggio di 2 punti*** per ogni accordo di partenariato e/o collaborazione;

F - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI AGGIUNTIVI:

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio quantitativo(Q) è di max 3 punti.

Saranno conteggiati gli eventi teatrali, artistico/culturali e di spettacolo in genere, sempre che siano in linea con l'oggetto e le prescrizioni della concessione, che il concorrente partecipante si impegna ad organizzare annualmente, in aggiunta ai 12 spettacoli obbligatori già previsti dal presente bando.

- ***verrà attribuito il punteggio di 1 punto*** per ogni evento annuale aggiuntivo programmato;

G - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio quantitativo(Q) è di max 4 punti.

Saranno conteggiati i corsi di formazione teatrali e master culturali e teatrali, che, purchè siano in linea con l'oggetto e le prescrizioni della concessione, che il concorrente partecipante si impegna ad organizzare annualmente, all'interno dei locali del Teatro Comunale.

- ***verrà attribuito il punteggio di 2 punti*** per ogni corso di formazione teatrali e/o master culturale e/o teatrale che si propone di organizzare annualmente;

H - MIGLIORAMENTI TECNICI E STRUTTURALI:

Il punteggio relativo all'applicazione di questo criterio ***è di max 20 punti*** ed è suddiviso in due sub-criteri:

H.1 - sub criterio discrezionale (D) - max punti 10

Sarà oggetto di valutazione il progetto riguardante i miglioramenti tecnici e strutturali che il concorrente ritiene di realizzare nella struttura teatrale esistente, necessari per il funzionamento



della stessa (Arredi scenici e della sala, strutture e attrezzature, impianti, arredi del foyer, etc..), in considerazione dello stato di fatto della struttura stessa, così come verrà visionata dallo concorrente in fase di sopralluogo.

Il progetto di investimento presentato dal concorrente, sarà valutato nella sua interezza e dalla commissione giudicatrice, tenendo conto delle proposte inserite, della necessità delle stesse per la messa in funzione della struttura teatrale, tenendo conto solo delle opere e delle forniture che rimarranno di proprietà comunale alla fine della concessione.

Il progetto dovrà contenere i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva generale sui miglioramenti che si intendono apportare;
- Elenco prezzi dei lavori e forniture;
- Computo metrico estimativo;
- Eventuale relazione tecnica sugli impianti oggetto della proposta;
- Eventuali schede tecniche degli arredi di scena, degli arredi della sala, degli arredi del foyer, degli impianti, e delle attrezzature oggetto della proposta;

H.2 - sub criterio quantitativo (Q) max punti 10

Tale punteggio quantitativo verrà attribuito ai singoli concorrenti in funzione dell'importo dell'investimento proposto, come segue:

- **Punti 2** - per investimenti di importo fino a 15.000,00 Euro
- **Punti 4** - per investimenti di importo > di 10.000,00 Euro e fino a 30.000,00 Euro
- **Punti 6** - per investimenti di importo > di 30.000,00 Euro e fino a 40.000,00 Euro
- **Punti 8** - per investimenti di importo > di 40.000,00 Euro e fino a 50.000,00 Euro
- **Punti 10** - per investimenti di importo maggiori di 50.000,00 Euro.

21.1 RIPARAMETRAZIONE OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA

Al fine di non alterare la proporzione stabilita dalla S.A. al peso attribuito all'offerta tecnica (90 punti), è prevista l'operazione di riparametrazione della somma dei punteggi assegnati ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica rispettivamente per ciascun operatore economico applicando la seguente formula:

$$\text{Ptr} = (\sum a / \sum \text{max}) * 90$$

dove:

Ptr = punteggio riparametrato dell'offerta tecnica del concorrente *i*-esimo

$\sum a$ = somma dei punteggi ottenuto dal concorrente *i*-esimo

$\sum \text{max}$ = somma del punteggio più alto

90 = punteggio max stabilito per l'Offerta Tecnica

► Resteranno esclusi dall'operazione di cui sopra i/il concorrenti/e la cui la somma ottenuta nei singoli punteggi riparametrati relativi ai criteri di natura discrezionali, quantitativi e tabellari **non raggiunga almeno i 63 punti** e per tale l'effetto la proposta sarà ritenuta insufficiente e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

Si procederà alla riparametrazione dell'offerta tecnico-qualitativa, anche in presenza di una sola offerta ammessa.



Al termine delle proprie valutazioni, risultante da verbale della Commissione Giudicatrice, previa comunicazione della data ai concorrenti, la Stazione appaltante procederà a fissare nuova seduta pubblica in cui comunicare le risultanze parziali di gara e procedere all'apertura delle "offerte economiche" sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo del presente disciplinare

ART. 22 – CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il criterio di valutazione dell'offerta economica è il seguente:

A) AUMENTO DEL CANONE ANNUO - max 10 punti

Sarà oggetto di valutazione il canone annuo offerto dal concorrente espresso in euro in cifre e lettere, che lo stesso dovrà versare al Comune di Carlentini, in aumento rispetto al Canone posto a base di gara.

Al peso attribuito all'offerta economica formulata da ogni singolo concorrente è attribuito punteggio riparametrato al punteggio max (10 punti), applicando la seguente formula:

$$P_{roe} = \frac{(314.873,13 - C_{oe})}{(314.873,13 - C_{min})} * 10$$

dove:

P_{roe} = punteggio riparametrato dell'offerta economica del concorrente *i*-esimo

314.873,13= canone annuo posto a base di gara

C_{oe} = canone annuo offerto dal concorrente *i*-esimo;

C_{min} = valore dell'offerta più conveniente per la Stazione Appalte.

10 = punteggio max stabilito per l'Offerta Economica

Si procederà alla riparametrazione dell'offerta economica, anche in presenza di una sola offerta ammessa.

ART. 23 – COMMISSIONE DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA "A" – DOCUMENT. AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno **03.marzo.2021 alle ore 09,30**, e si svolgeranno esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma digitale sopra menzionata.

Durante le sedute pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni, anche in via telematica, i soggetti che esibiranno alla Commissione un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori economici partecipanti gara; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;

La commissione di gara sarà così composta:

- dal Responsabile dal Resp. P.O. Area III, del Comune I Carlentini;
- dal Responsabile Unico del Procedimento;
- da Responsabile dell'Ufficio Appalti del Comune di Carlentini;

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Data ed ora delle eventuali successive sedute pubbliche (che potranno impegnare anche più giornate) saranno rese note con apposito avviso pubblicato sul sito internet della piattaforma telematica:



<https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione di gara a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva; di tutte le operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

Nella prima seduta pubblica la Commissione di gara:

1. procederà a verificare la completezza e correttezza formale dei plichi/contenitori pervenuti entro il termine stabilito dal bando e la presenza all'interno delle tre buste;
2. ad aprire e verificare il contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni richieste nel bando e nel disciplinare di gara relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali per l'ammissibilità del concorrente;
3. a verificare eventuali situazioni di collegamento sostanziale fra le imprese che partecipano alla gara e ove sussistano elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti, procedere all'esclusione degli offerenti;
4. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 47, comma 1, lett. b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
5. ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 14;
6. a procedere, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, al controllo della veridicità e sostanza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
7. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
8. ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76, commi 2. Lettera a), 2- bis e 5, lettera b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

ART. 24 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione aggiudicatrice verrà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo il combinato disposto dell' art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 c. 6 della L.R. n. 12/2011 così come modificato dalla L.R. 17 marzo 2016 n. 3 (pubbl. GURS 18/03/2016 n. 12 – Suppl. Ord. N. 1), dall'art. 24 della L.R. L.R. 17 maggio 2016 n. 8 (Pubb. GURS 24 maggio 2016 n. 8),dalla L.R. n. 1 del 26/01/2017.



Sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri e si insedierà dopo la conclusione delle attività previste all'art. 22 del presente disciplinare espletate dalla commissione di gara.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 25 – APERTURA DELLE BUSTE “B” e “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Completato il controllo della documentazione amministrativa, da parte della commissione di gara, tutta la documentazione dei concorrenti partecipanti verrà consegnata alla Commissione giudicatrice la quale **in seduta pubblica**, per i soli concorrenti ammessi, procederà all'apertura telematica della Busta B – Offerta tecnica” ed alla sola verifica della presenza dei documenti richiesti a pena esclusione all'art.18 del presente disciplinare.

Di seguito, anche nella stessa giornata, e in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

► Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di sbarramento indicata al precedente punto 20.3

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 20 solo per i concorrenti ammessi.

Successivamente, **in seduta pubblica**, la commissione giudicatrice inserirà sulla piattaforma telematica i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e comunicherà gli eventuali concorrenti esclusi.

Nella medesima seduta telematica, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'art.21 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi riparametrati attribuiti all'offerta economica e quelli riparametrati attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio **sull'offerta tecnica**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti

Qualora la Commissione Giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente



bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successive art.26.

ART. 26 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

ART. 27 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione efficace il R.U.P. procede:

1. ► alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 c.5 lett d) del Codice in funzione della dichiarazione resa in sede di gara dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice;
2. ► alla verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, richiedo allo stesso, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, di produrre i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Dopo la verifica dei requisiti, eseguita anche attraverso il sistema AVCPASS, il R.U.P. formula la proposta di aggiudicazione al Responsabile di P.O. Area III, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice..

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche il R.U.P. procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.



La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, nel caso di due o più concorrenti ammessi alla fase finale di gara, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione a tutti i concorrenti.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avviare la concessione in pendenza della stipula della convenzione e comunque nei termini previsti dall'art. 32 commi 8 e 13 del *Codice*, qualora il mancato avvio dell'esecuzione della concessione *de qua*, determinasse un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

1. La cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
2. Polizza assicurativa così come prevista dall'art.18 del Capitolato d'Oneri a garanzia di tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio, valida per tutta la durata del contratto, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Carlentini.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

ART. 28 – FALLIMENTO E / O RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Oneri, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione.



Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; la concessione verrà stipulata alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di risoluzione sarà applicata, a chi vi ha dato causa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto dell'affidamento rapportato al periodo maturato della convenzione, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

La stipula della convenzione fra la stazione appaltante ed l'affidatario non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alle pubblicazioni della presente procedura e alla stipulazione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante (Comune di Carlentini) le eventuali spese di pubblicazione, in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del Codice ed all'art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute e quelle relative alla stipulazione del contratto.

ART. 30 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti del Canone avverranno secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010; pertanto è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente da utilizzare per tutte le operazioni relative alla Concessione, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

ART. 31 – ACCORDO BONARIO

Trova applicazione l'art. 206 del Codice.

ART. 32 – CONTROVERSIE

31.1 L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sicilia Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA.



Il termine per l'impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. recante "Codice del Processo Amministrativo"..

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sul profilo di committente di questa stazione appaltante :

www.comune.carlentini.sr.it sono pubblicati a cura del RUP, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione appaltante da avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio ove sono disponibili i relativi atti.

31.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere successivamente all'aggiudicazione o durante la fase contrattuale, sarà competente in via esclusiva il foro di Siracusa, restando escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale

ART. 33 – TRATTAMENTO DATI

La S.A procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Il Titolare del trattamento dei dati inseriti nella piattaforma digitale del Comune di Carlentini, è il geom. Santi Di Stefano, Responsabile del Servizio 4 - Gare e Appalti – Area I del Comune di Carlentini.

ART. 34 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si applica la normativa

Carlentini li 14.01.2021

Il Responsabile del Procedimento
(geom. ~~Santi Di Stefano~~)

Il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti



(Arianna Ingaliso)